UNIONE COSER BASSA VERCELLESE

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI

PIANO REGOLATORE GENERALE

DEL TERRITORIO UNIONALE

Comuni aderenti:

Caresana - Costanzana - Motta de' Conti
Pertengo - Pezzana - Stroppiana

	VARIANTE N° 1 (Ai sensi Art. 17, comma 5 Legge Regionale 56/77 - Art. 64 Legge Regonale n.13 del 29 maggio 2020)
Adottato con Deliberazione del Consiglio Unionale n°..... in data.....	**PROPOSTA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE**
Data della Stesura: PRELIMINARE MAGGIO 2020	ELABORATI: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE **DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA**
Adottato con Deliberazione del Consiglio Unionale n°..... in data.....	
FASCICOLO: **B.**	PROGETTISTA : Dott. Arch. BARBONAGLIA Valentina Via Roma n.40 - 13010 Pezzana VC Tel. 328 16 10 296 e mail: valentina.barbonaglia@archiworldpec.it Firma

INDICE

1. PREMESSA 2

2. INTRODUZIONE 3

2.1. Il Documento Tecnico Preliminare: finalità, struttura, contenuti 3

2.2. Definizione dei soggetti coinvolti nel procedimento 4

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE 5

4. IL P.R.G. VIGENTE 11

5. LA 1ª VARIANTE PARZIALE IN PROGETTO: CONTENUTI PRINCIPALI ED OBIETTIVI 11

6. INFORMAZIONI E DATI NECESSARI ALL'ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITA' DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLA 1ª VARIANTE PARZIALE 11

7. CONCLUSIONI 14

7.1. Considerazioni complessive in merito alla verifica 14

1. PREMESSA

L'unione Coser Bassa Vercellese (conseguentemente i sei Comuni Costituenti l'Unione quale: Caresana, Costanzana, Motta dè Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana dotato di Piano Regolatore Generale Unionale approvato con D.G.R. n.23 - 347 del 13 giugno 2016.

Ancorché il complesso normativo urbanistico - elaborati di Piano risulti sufficientemente chiaro è scaturita l'opportunità di un aggiornamento che, seppure estremamente limitato e dettato in fase propositiva da istanze di privati, è riconducibile ad un pubblico interesse. È stata così elaborata la presente 1ª Variante Parziale redatta secondo le indicazioni di cui alla L.R. 56/77 art.17 comma 5 e s.m.i..

In tale contesto appare evidente come non si possa, e peraltro non si voglia, intervenire sui principi informativi del Piano Regolatore Unionale e sulle scelte di fondo ad esso conseguenti in quanto gli stessi sono ritenuti ancora del tutto validi ed attuali, bensì su specifiche situazioni, su chiarimenti della norma e su adeguamenti necessari ad allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del territorio volute dall'Amministrazione Unionale e confermate dalle sei Amministrazioni Comunali aderenti.

In riferimento alla 1ª Variante Parziale in progetto, come indicato nell'Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, trattandosi di Variante Parziale formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. non rientrante nella casistica di esclusione prevista dalla stessa D.G.R., **è necessario avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS, valutando nel complesso le previsioni inserite nel Piano**.

2. INTRODUZIONE

2.1. Il Documento Tecnico Preliminare: finalità, struttura, contenuti

Il presente documento permette di avviare la fase di **verifica preventiva di assoggettabilità** alla Valutazione Ambientale Strategica della 1ª Variante Parziale del P.R.G.U. vigente, al fine di accertare preliminarmente, nelle fasi iniziali di redazione della stessa, la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS in relazione alla significatività degli effetti ambientali previsti dall'attuazione delle previsioni della Variante.

Come indicato nell'Allegato I alla D.G.R. 09.07.2008, n. 12-8931 e nell'Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, il **Documento Tecnico di Verifica** qui predisposto illustra in modo sintetico i contenuti principali della Variante di Piano e contiene le informazioni ed i dati necessari all'accertamento delle probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Tali criteri sono schematizzati nella Tabella 2.1.1 seguente:

CRITERI PER LA VERIFICA	ELEMENTI SPECIFICI DA CONSIDERARE NELLA VERIFICA IN RELAZIONE ALLO SPECIFICO CRITERIO
CARATTERISTICHE DEL PIANO/PROGRAMMA	In quale misura il Piano/Programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
	In quale misura il Piano/Programma influenza altri Piani/Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
	La pertinenza del Piano/Programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
	Problemi ambientali pertinenti il Piano/Programma
	La rilevanza del Piano/Programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio Piani/Programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti
	Carattere cumulativo degli impatti
	Natura transfrontaliera degli impatti
	Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti)
	Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)
	Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo, degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Tabella 2.1.1: Criteri per la verifica di assoggettabilità di Piani/Programmi al procedimento di VAS di cui all'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

2.2. Definizione dei soggetti coinvolti nel procedimento

Le Autorità con specifica competenza in materia ambientale e sanitaria e gli Enti territoriali coinvolti nel procedimento, così come individuati dall'Amministrazione Unionale, sono riportati nella tabella 2.2.1 successiva.

I soggetti così individuati saranno consultati sulla presente Relazione Tecnica, pronunciandosi in merito all'assoggettabilità della 1ª Variante in progetto al procedimento di valutazione ambientale.

ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	
Definizioni	**Soggetti**
Autorità procedente Pubblica Amministrazione elabora il Piano e ne attiva le procedure approvative	Amministrazione Unionale COSER Bassa Vercellese
Autorità competente per la VAS Autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale cui compete l'approvazione del Piano	Amministrazione Unionale COSER Bassa Vercellese
Estensore del Piano Soggetto incaricato di elaborare la documentazione tecnica del Piano	Arch. Barbonaglia Valentina
Soggetti competenti in materia ambientale cui compete la decisione in merito all'assoggettabilità del Piano al procedimento di valutazione ambientale Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale	PROVINCIA di Vercelli ASL di Vercelli ARPA di Vercelli

Tabella 2.2.1: Elenco dei soggetti coinvolti nella verifica di assoggettabilità

3. RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

I principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali per la Valutazione Ambientale Strategica risultano essere i seguenti:

Direttiva Europea 2001/42/CE concernente la "*valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente*"

Codice Ambiente D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II Titolo II

Legge Regionale Piemonte 40/1998 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*"

D.G.R. 09.07.2008, n. 12-8931 "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi*"

D.D. Ambiente n.31 del 19.01.2017 "*Valutazione Ambientale Strategica. Aggiornamento del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con d.g.r. 12 gennaio 2015, n. 21- 892*"

D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*"

La **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani/Programmi sull'ambiente, ha introdotto la Valutazione Ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione, configurando la VAS quale processo che segue l'intero ciclo di vita del Piano/Programma dalla fase preparatoria alla gestione operativa.

Gli obiettivi fondamentali della Direttiva sono "*garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente*" e "*contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di Piani/Programmi […] che possono avere effetti significativi sull'ambiente*" al fine di "*promuovere lo sviluppo sostenibile*".

Tali obiettivi quindi sono perseguiti attraverso un **percorso integrato** di pianificazione e valutazione ambientale con la redazione di un **Rapporto Ambientale** "*in cui siano individuati,*

descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano/Programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale dello stesso", tenendo conto "*del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano/Programma"* e definendo il sistema di monitoraggio. Quest'ultimo in particolare deve permettere di controllare "*gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei Piani/Programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune*".

Il **D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.**, che ha recentemente riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua Parte II (successivamente rivista con il D.lgs. 4/2008) l'attuale "*legge quadro*" sulla Valutazione Ambientale Strategica in Italia. Esso recepisce ed attua la Direttiva
2001/42/CE, indicando le tempistiche del procedimento e specificando le caratteristiche delle sue fasi, così identificate:

1. Avvio procedimento;
2. Consultazione preliminare o Scoping;
3. Preparazione e pubblicazione della proposta di Piano;
4. Approvazione, adozione e monitoraggio.

La Direttiva e, quindi, il Decreto promuovono inoltre la **partecipazione pubblica** all'intero procedimento al fine di garantire la tutela degli interessi legittimi e la trasparenza nel processo stesso.

Il D.Lgs. 4/2008 ha modificato completamente la Parte II del D.Lgs. 152/06, introducendo anche il *principio di sviluppo sostenibile*: "*garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future*". Obiettivo della VAS è quindi verificare che le attività antropiche siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile. Essa individua, descrive e valuta gli impatti diretti e indiretti di un Piano/Programma su uomo, fauna e flora, suolo, acqua, aria e clima, beni materiali e patrimonio culturale e l'interazione tra di essi.

L’art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che, sino a che le Regioni non avranno adeguato il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti.

Trova pertanto applicazione, a livello regionale, l’art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i. che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l’adozione e l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale. Questo articolo prevede, tra l’altro, che gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, siano predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e siano studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.

L’allegato F della L.R. 40/98 e s.m.i. prevede che l'analisi di compatibilità ambientale contenga le seguenti informazioni: *il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente; le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma; qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane; gli obiettivi di tutela ambientale di cui all'art. 20, comma 1, perseguiti nel piano o nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento; i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma; le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma; le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.*

Al fine di evitare il sovrapporsi di un ulteriore regime transitorio nell'applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Regione Piemonte, con **D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008**, ha approvato i "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi*", garantendo, fino all'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge, la congruenza della vigente norma regionale in materia di compatibilità ambientale di piani e programmi (art.20 della L.R. 40/1998 e s.m.i.) con le nuove disposizioni statali.

Il procedimento di valutazione ambientale delineato dal provvedimento regionale si configura come **procedimento integrato** con il processo di pianificazione/programmazione e prevede un opportuno **coordinamento** tra livelli istituzionali ed amministrativi e tra settori oltre che **il raccordo tra le diverse procedure di valutazione** (VAS - Valutazione di Incidenza) al fine di evitare duplicazioni di analisi e di agevolare la razionalizzazione amministrativa e la semplificazione.

La VAS rappresenta, pertanto, un "*supporto alla pianificazione/programmazione finalizzato a consentire, durante l'iter decisionale, la ricerca e l'esame di alternative sostenibili e soluzioni efficaci dal punto di vista ambientale e la verifica delle ipotesi programmatiche, mediando e sintetizzando obiettivi di sviluppo socio-economico e territoriale ed esigenze di sostenibilità ambientale*".

Come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per taluni Piani/Programmi può essere attivata la verifica di assoggettabilità del Piano/Programma al procedimento di VAS. Come specificato dettagliatamente nell'Allegato I alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, tale verifica è effettuata durante la fase iniziale di definizione degli orientamenti programmatici e conclusa prima della sua elaborazione. Essa è preordinata ad *accertare la probabilità di effetti significativi sull'ambiente dovuti all'attuazione delle previsioni di Piano* in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

In particolare, l'Allegato II alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, come sostituito dall'Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, fornisce indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, indicando che si deve procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, tra gli altri, nel caso di varianti parziali ai P.R.G.U. formate ed approvate ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. non rientranti nella casistica di esclusione.

All'interno della procedura di verifica di assoggettabilità occorre *verificare se esistono possibili effetti ambientali significativi derivanti dalle previsioni urbanistico/territoriali che determinino la necessità di sottoporre gli strumenti stessi alla fase di valutazione, anche in considerazione del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*.

Nei casi di esclusione le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo.

Nel caso specifico la 1ª Variante Parziale al P.R.G.U. di Cerrione non rientra nella casistica di esclusione dal procedimento di VAS prevista dall'Allegato II alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008, come sostituito dall'**Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016** e **deve** quindi **essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS**.

Si è proceduto pertanto alla redazione di un Documento Tecnico di Verifica per **avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di VAS al fine di valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente delle nuove previsioni di Piano, valutando nel complesso tutte le previsioni inserite nel Variante**.

Riferendosi all'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.07.2008 come sostituito dall'Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016, il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale si svolge in modo integrato con le procedure di formazione e approvazione della variante parziale e, riferendosi al caso specifico, svolgendo le procedure *"in maniera contestuale" (rif.to punto j.1 Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016 riportato nella figura 3.1 successiva).*

<table>
<tr><td colspan="5">Il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS (DCC)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Entro il termine massimo di 90 gg dall'invio della documentazione</td><td rowspan="2">Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni</td><td>Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento</td><td colspan="2">Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS</td></tr>
<tr><td colspan="3">In caso di silenzio l'iter procede</td></tr>
<tr><td colspan="4">La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NO VALUTAZIONE</td><td colspan="3">SI VALUTAZIONE</td></tr>
<tr><td colspan="2">Il consiglio comunale controdeduce alle osservazioni, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e le eventuali prescrizioni formulate con il provvedimento di verifica e approva la variante con deliberazione (DCC) entro 30 gg dallo scadere del termine delle pubblicazioni *</td><td colspan="3" rowspan="2">Il comune adotta la variante parziale, comprensiva del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, controdeducendo alle osservazioni e recependo le indicazioni della Provincia o della Città metropolitana (DCC) *</td></tr>
<tr><td colspan="2">La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposta in pubblica visione sul sito del comune e trasmessa alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5"></td><td>Il comune pubblica la variante parziale, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td><td>Il comune comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza in merito agli effetti ambientali (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td></tr>
<tr><td colspan="2">L'autorità comunale competente per la VAS emette il parere motivato entro 90 gg dal termine delle consultazioni</td></tr>
<tr><td colspan="2">Il Comune, procede alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispone gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</td></tr>
<tr><td colspan="2">Il consiglio comunale, dà atto di aver recepito il parere della Provincia o della Città metropolitana e di aver tenuto conto del parere motivato e approva la variante con deliberazione (DCC)</td></tr>
<tr><td colspan="2">La variante entra in vigore con la pubblicazione della deliberazione di approvazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è esposto in pubblica visione sul sito del comune e trasmesso alla Regione e alla Provincia o alla Città metropolitana entro 10 gg dall'approvazione</td></tr>
</table>

SI EVIDENZIA NELLO SPECIFICO CHE DOVE IN TABELLA SI INDICA COMUNE/AUTORITA' COMUNALE, DEVE INTENDERSI NEL, CASO SPECIFICO, AMMINISTRAZIONE UNIONE COSER

Figura 3.1: Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG Fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale (punto j.1 Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016)

4. IL P.R.G.U. VIGENTE

L'Unione Coser Bassa Vercellese è dotata di Piano Regolatore Generale Unionale regolarmente approvato con D.G.R. n. 23 - 3476 del 13 giugno 2016

Ancorché il complesso norma urbanistica - elaborati di Piano risulti sufficientemente chiaro è scaturita l'opportunità di un aggiornamento che, seppure estremamente limitato e dettato in fase propositiva da istanze di privati, è riconducibile ad un pubblico interesse. È stata così elaborata la presente 1ª Variante Parziale redatta secondo le indicazioni di cui alla L.R. 56/77 art. comma 5 e s.m.i.

In tale contesto appare evidente come non si possa, e peraltro non si voglia, intervenire sui principi informativi del Piano Regolatore Unionale e sulle scelte di fondo ad esso conseguenti in quanto gli stessi sono ritenuti ancora del tutto validi ed attuali, bensì su specifiche situazioni, su chiarimenti della norma e su adeguamenti necessari ad allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del territorio volute dall'Amministrazione Unionale.

5. LA 1ª VARIANTE PARZIALE IN PROGETTO: CONTENUTI PRINCIPALI ED OBIETTIVI

La variante in oggetto, per quanto precisato in premessa, è configurata come variante parziale al PRGU vigente, in quanto pur intervenendo sull'aspetto cartografico ne mantiene totalmente la connotazione generale e le scelte di fondo limitando il proprio intervento su ristrette porzioni del territorio ed a singole zone normative ai sensi del succitato art. 17, comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.

Infatti tenuto conto che l'Unione Coser è abitato da una popolazione inferiore a 5443 abitanti, i caratteri tecnici della variante rispettano le seguenti indicazioni:

- Non sono presenti modifiche all'impatto strutturale del PRGU vigente;
- Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovraunionali o comunque non genera prescrizioni normative o tecniche a rilevanza sovraunionali;
- Non riduce la quantità globale delle aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0.5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di legge;
- Non aumenta la quantità globale delle aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0.5 metri quadrati per abitante, oltre i valori previsti per legge;
- Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGU vigente;
- Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle
- attività produttive, direzionali, commerciali, turistico - ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la

classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

- Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela ad essi afferenti.

6. INFORMAZIONI E DATI NECESSARI ALL'ACCERTAMENTO DELLA PROBABILITA' DI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DELLA 1ª VARIANTE PARZIALE

In relazione ai contenuti ed agli obiettivi della 1ª Variante Parziale in progetto, richiamati ai paragrafi precedenti, nonché ai criteri per la verifica preventiva individuati nell'Allegato II alla Direttiva 2001/42/CE, ripresi nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e richiamati al paragrafo 2.1, **si procede ora al confronto** tra gli stessi al fine di accertare le probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante stessa.

Nel merito, la variante consiste nella valutazione di una serie di dichiarazioni di intenti rappresentate dai cittadini residenti nei sei centri abitati e delle Amministrazioni medesime, volte ad esporre in modo coerente le esigenze/necessità delle proprietà in ragione all'utilizzo del suolo, proposte che di fatto coinvolgono esclusivamente aree già inserite nei centri abitati e completamente già servite da infrastrutture urbanizzative, le uniche aree individuate esternamente ai centri abitati oggetto della proposta di variante, risultano essere aree oggi a destinazione Produttiva (già oggetto di valutazione ed analisi Ambientale in occasione della VAS attuata n sede di stesura del Piano Regolatore Unionale), richieste che, a condivisione avvenuta, si rappresenteranno come Agricole, in linea con il reale utilizzo, eliminando di fatto l'ipotetica condizione modificativa del territorio ai fini ambientali.

In particolare le aree interessate si riassumono come segue:

Aree individuate all'interno dei centri abitati e suddivise per destinazione:

Aree S

Istanza 1 da AR4 a S	mq +	250,00
Istanza 2 da AR2 a S	mq +	810,00
Istanza 15 da S a E	mq -	6.020,00

Aree AR1-AR2-AR3-AR4

Istanza 1 da AR4 a S	mq -	250,00
Istanza 2 da AR2 a S	mq -	810,00
Istanza 3 da AP a AR4	mq +	255,00

Aree BR

Istanza 14 da BR a E	mq -	3.910,00
Istanza 6 da E a BR	mq +	1.090,80
Istanza 12 da E a BR	mq +	850,00
Istanza 18 da BR a BP	mq -	900,00
Istanza 4 da Stada/V priv. a BR	mq +	7.285,00

Aree C1 e C2

Istanza 5 da C1 a Verde Privato	mq -	3.055,00
Istanza 9 da C1 a Verde Privato	mq -	1.150,00
Istanza 16 da C1 a E	mq -	560,00
Istanza 8 da Verde Priv. a C1	mq +	1.340,00

Aree di tipo AP

Istanza 3 da AP a AR4	mq -	255,00

Aree di tipo BP

Istanza 18 da BR a BP	mq +	900,00
Istanza 10 da BP a E	mq –	4.534,00
Istanza 13 da BP a E	mq –	6.590,00
Istanza 22 da BP a D1	mq –	1.486,00
Istanza 24 da BP a E	mq -	6.594,00
Istanza 20 da Verde Priv. a BP	mq +	1.180,00
Istanza 21 da Verde Priv. a BP	mq +	1.723,00
Istanza 23 da Verde Priv. a BP	mq +	790,00

Aree D1-D2 e D3

Istanza 22 da BP a D1	mq +	1.486,00

Aree esterne ai centri abitati

Aree D1-D2 e D3

Istanza 7 da D3 a E	mq –	10.396,00
Istanza 11 da D1 a E	mq -	4.190,00
Istanza 17 da D3 a E	mq -	7.350,00
Istanza 19 da D3 a E	mq -	48.325,00

In ragione dei dati sopra riportati è possibile riscontrare che:

Le suesposte modifiche non determinano di fatto contrasti con il Piano Paesaggistico Regionale approvato definitivamente con D.C.R. n.233-35836 del 3 ottobre 2017, anzi la riduzione delle aree a destinazione Produttive poste in esterno ai centri abitati, portano ad eliminare ipotetici contrasti che gli sviluppi edificatori avrebbero potuto determinare in riferimento alle "*Componenti paesaggistiche*", alle "*rete di connessione paesaggistica"* ai "Corridoi ecologici".

Relativamente alle localizzazioni delle aree in contesto già edificato residenziale, già dotato delle urbanizzazioni primarie in relazione alle nuove edificazioni, si ritiene che sussista **compatibilità con le previsioni di PRG**.

7 CONCLUSIONI

In conclusione, **le previsioni di variante risultano compatibili con gli obiettivi del PRGU vigente**, **coerenti rispetto** alle indicazioni, indirizzi e norme della pianificazione territoriale e paesaggistica sovraordinata dettate dal **Piano Paesaggistico Regionale**

7.1 Considerazioni complessive in merito alla verifica

In riferimento alle modifiche urbanistiche della 1a Variante Parziale in progetto, i risultati complessivi della verifica sono riportati nella tabella successiva.

CRITERI	ELEMENTI SPECIFICI	CONFRONTO
CARATTERISTICHE DEL PIANO	*IN QUALE MISURA IL PIANO STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITÀ O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE O ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE*	Il Piano stabilisce quadro di riferimento per tutti gli interventi edilizi attuabili nel territorio comunale; in particolare la 6a Variante Parziale in progetto nel complesso non comporta aumento della capacità insediativa residenziale, prevedendo primariamente la riconversione agricola di aree produttive e residenziali. Per quanto riguarda la nuova area IPLT2, sono indicate gli specifici adempimenti autorizzativi e le direttive tecnico-progettuali che devono essere rispettate per l'attuazione degli interventi edilizi previsti dalle NTA di Piano.
	IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI/PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI	Il Piano non influenza altri Piani/Programmi comunali, rispettando le disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica vigente.
	LA PERTINENZA DEL PIANO PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	Le previsioni di Piano perseguono l'**obiettivo primario** di soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione sia in termini di strutture che di infrastrutture andando ad allineare le previsioni urbanistiche alle linee di organizzazione del territorio volute dall'Amministrazione Comunale. In particolare, le previsioni di cambiamento di destinazione d'uso prevedono la riconversione agricola di aree residenziali e produttive (complessivamente cinque, tre aree C1 e due aree D1/D2 nel PRG vigente), due conversioni in BR (la prima agricola e la seconda BP3 nel PRG vigente), una conversione in AR3 (a servizi nel PRG vigente), tre conversioni in C1 (agricole nel PRG vigente), una conversione in D2 (agricola nel PRG vigente), una conversione in IPTL2 (agricola nel PRG vigente). Le conversioni in BR e AR3 permettono unicamente interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e ristrutturazioni edilizie finalizzate all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti mentre le nuove aree C1 permettono la nuova edificazione su aree già urbanizzate. La conversione in D2, per altro interessante un'area già interessata in passato dalle lavorazioni connesse alle coltivazioni di cave, risulta a servizio di un impianto produttivo esistente ed è localizzata in adiacenza ad esso. La nuova area IPTL2 è compresa nell'area del campo da golf e risulta necessaria per permettere la costruzione di edifici/locali accessori all'attività sportivi nell'ambito dell'omologazione Coni dell'impianto sportivo. L'integrazione delle considerazioni ambientali nell'analisi di coerenza esterna delle previsioni di variante con il Piano Paesaggistico Regionale ha evidenziato interferenza con le componenti paesaggistiche censite dal Piano, delineandone la coerenza rispetto alle indicazioni, indirizzi e norme di pianificazione territoriale e paesaggistica condizionata al rispetto di specifici disposti normativi, come dettagliati al paragrafo 6.1 In generale, le previsioni della variante sono tutte localizzate in contesti già edificato senza creare impatti ambientali negativi locali e sul contesto, perseguendo gli obbiettivi di uso razionale delle risorse territoriali e di salvaguardia del territorio, e non interferiscono con beni o aree di interesse storico-culturale, paesaggistico od ambientale tutelate ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. né con siti facenti parte della rete ecologica europea *Natura 2000.*
	PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI IL PIANO	Le aree interessate dalle modifiche urbanistiche non possiedono caratteristiche di naturalità, essendo già presenti le attività specifiche previste; l'ambiente risulta antropizzato. Non si rilevano problemi ambientali esistenti.
	LA RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE (AD ESEMPIO PIANI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI O ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE)	Le aree interessate dalle modifiche urbanistiche non producono trasformazioni rilevanti per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, confermando in sostanza le scelte del Piano vigente.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE	*PROBABILITÀ, DURATA, FREQUENZA E REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI*	Le modifiche urbanistiche in progetto sono attuate in un contesto territoriale comples significativi,
	CARATTERE CUMULATIVO DEGLI IMPATTI	Per quanto attiene eventuali effetti cumulativi imputabili alle modifiche urbanistiche, 4/2008, si ritiene quanto segue: - cambiamenti del clima: le modifiche non sono tali da determinare cambiamenti emissioni di gas a effetto serra; - rifiuti: le modifiche non determinano una maggiore produzione di rifiuti; - natura e biodiversità; le modifiche ricadono in un contesto già urbanizzato e non pos - acque: le modifiche non determinano condizioni che possano inquinare le acque né i - uso del suolo: le modifiche non determinano una perdita di suoli; - flussi veicolari ed inquinamento acustico: le modifiche non determinano condizioni acustico; - ambiente urbano: le modifiche non interessano l'ambiente urbano. Le modifiche urbanistiche non presentano alcun carattere cumulativo degli impatti.
	NATURA TRASFRONTALIERA DEGLI IMPATTI	Le modifiche urbanistiche non determinano implicazioni di natura transfrontaliera.
	RISCHI PER LA SALUTE UMANA O PER L'AMBIENTE (AD ESEMPIO IN CASO DI INCIDENTI)	Le modifiche urbanistiche non apportano allo strumento urbanistico vigente elemen
	ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI (AREA GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE)	L'entità e l'estensione nello spazio interessato dagli effetti delle modifiche urbanistich
	VALORE E VULNERABILITÀ DELL'AREA CHE POTREBBE ESSERE INTERESSATA A CAUSA DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE NATURALI O DEL PATRIMONIO CULTURALE, DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ AMBIENTALE O DEI VALORI LIMITE DELL'UTILIZZO INTENSIVO DEL SUOLO	Le caratteristiche delle modifiche urbanistiche apportate non incidono su: • l'utilizzo intensivo del suolo riguardando aree in contesto urbanizzato sulle quali sor • il superamento dei livelli di qualità ambientale, non originando ulteriori emissioni; • le caratteristiche naturali dei luoghi o del patrimonio culturale, non presentando i luog

La verifica preventiva di assoggettabilità della 1a Variante Parziale in progetto non ha evidenziato incompatibilità dei contenuti e degli obiettivi rispetto ai criteri individuati dalla Direttiva 2001/42/CE, ed in riferimento ai criteri dell'Allegato II alla D.G.R. n.12-8931 del 09.07.2008 come sostituito dall'Allegato I alla D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016. Le nuove previsioni poste in essere non costituiscono quadro di riferimento per progetti sottoposti a procedura di VIA, non comportano variazioni al sistema della tutela ambientale o l'individuazione di nuove possibilità edificatorie in aree vincolate o in ambiti sottoposti a misure di salvaguardia a protezione ambientale, **risultano coerenti rispetto alle indicazioni, indirizzi e norme di Piano Paesaggistico Regionale a condizione che siano rispettati gli specifici disposti normativi di cui:**

- **agli art. 14 comma 8 lettera c), art. 30 comma 2 e delle direttive di cui al comma 3 lettera d) punto I) e lettera e), art. 40 comma 3 e delle direttive di cui al comma 5 lettere c), d) e g) e art. 42 di cui dovrà essere tenuto conto in sede di rilascio di autorizzazione edilizia previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in variante al provvedimento regionale n.200 del 28.05.2015.**

La variante infine non necessita di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., non interferendo in alcun modo con aree SIC e ZPS tutelate ai sensi delle Direttive "*Habitat*" 92/43/CEE e "*Uccelli*" 79/409/CEE.

Si può concludere che **la 1a Variante Parziale di P.R.G.U. in progetto complessivamente non produce effetti ambientali tali da rendere necessario l'avvio del procedimento di valutazione ambientale, previo rispetto dei disposti normativi di PPR sopra richiamati. Si ritiene pertanto esclusa dal processo di valutazione ambientale.**

In conclusione, alla luce delle indicazioni indicate della presente verifica di assoggettabilità, l'iter di approvazione della 1a Variante in progetto risulta il seguente:

- adozione da parte del Consiglio Unionale del progetto di variante parziale
- trasmissione della delibera di adozione alla Provincia che entro 45 giorni deve esprimersi sulla compatibilità con il P.T.P.
- pubblicazione della variante parziale per 15 giorni
- approvazione definitiva della variante parziale da parte del Consiglio Unionale
- trasmissione alla Provincia ed alla Regione della delibera di approvazione definitiva unitamente all'aggiornamento degli elaborati di P.R.G.U..

Pezzana, lì Giugno 2020

Redatto da:

Arch. Barbonaglia Valentina

.....